



PRODOTTI ASSOCIATI ALLA DEFORESTAZIONE E AL DEGRADO FORESTALE

di Fulvio Liberatore – Team Ricerca Easyfrontier Technologies

Secondo le stime della FAO, tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ovvero il 10% del totale di quelle presenti sul pianeta (pari a una superficie maggiore di quella della UE), con effetti catastrofici sul riscaldamento globale e sulla biodiversità. Nonostante le preoccupazioni sul climate change siano sempre più sentite (anche se non da tutti), ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foreste (circa 1/3 della superficie dell'Italia).

Il notevole impatto che il “consumo dell'Unione” ha sulla deforestazione (e sul degrado forestale) ha portato negli ultimi anni all'adozione, da parte degli organi dell'Unione, di numerosi atti e dichiarazioni tra cui, in particolare, la Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 “sull'intensificazione dell'azione dell'Unione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta”, che anticipava la dichiarazione di emergenza climatica da parte del Parlamento nel novembre dello stesso anno.

In questo contesto interviene il Reg. (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, “relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale”.

Il Regolamento si inserisce nel quadro delle iniziative, con impatto diretto sul commercio internazionale, assunte dall'Unione per tentare di fronteggiare il cambiamento climatico, tra le quali va ricordato il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), sul quale torneremo nel prossimo numero di L'Industria Meccanica.

Il Reg. (UE) 2023/1115 regola il consumo e la produzione in UE delle sei “materie prime” (cacao, caffè, bovini, soia, legno e palma d'olio, elencate nell'All. 1 Reg. (UE) 2023/1115) che, da sole, potrebbero incidere sulla deforestazione per 248.000 ettari l'anno entro il 2030. Un rischio che non ci si può permettere, considerato anche l'obiettivo del “Fit for 55” di ridurre le emissioni del 55% proprio entro lo stesso 2030.

Di specifica rilevanza per il nostro settore sono sicuramente

gomma, legno e alcuni dei prodotti realizzati con tali materiali: i beni classificati nei capitoli 40 e 41 del Sistema Armonizzato (HS) – gomma indurita e altri lavori in gomma – prodotti in legno, pannelli, legno grezzo, lavori di falegnameria (capitolo 44) e tutti i mobili in legno (capitolo 94). Il Reg. (UE) 2023/1115 regola l'immissione sul mercato e l'esportazione dei prodotti “bloccandone” la circolazione quando non rispettino i seguenti requisiti:

- essere a deforestazione zero (ossia prodotti che consistano o siano stati fabbricati usando materie prime prodotte su terreni che non sono stati “soggetto di deforestazione o causa di degrado forestale” dopo il 31 dicembre 2020)
- essere realizzati nel rispetto della legislazione del paese di produzione
- essere oggetto di dichiarazione di due diligence (art.3 Reg. (UE) 2023/1115).



L'obbligo di due diligence

Gli operatori hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di effettuare una vera e propria due diligence sui propri fornitori, comprensiva di valutazione del rischio e oggetto di una specifica dichiarazione formalizzata (artt. 10-11). Le dichiarazioni di due diligence verranno inizialmente (a partire dal 30 dicembre 2024) messe a disposizione delle autorità doganali tramite un apposito “information system” allestito dalla Commissione; a partire dal 30 giugno 2028, le dichiarazioni di due diligence verranno acquisite utilizzando l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU Single Window Environment for Customs - Reg. (UE) 2022/2399). È bene tenere a mente che i concetti di dichiarazione e di due diligence non coincidono.

Mentre la due diligence è un processo di verifica finalizzato a validare o smentire dei dati forniti, ad esempio in occasione di una cessione di azienda, la dichiarazione è la presentazione dei dati collazionati del risultato della due diligence e non rappresenta altro che il risultato del processo di due diligence. Le dichiarazioni di due diligence dovranno contenere, infatti, solo le informazioni specificate nell'allegato 2 (art. 4) del Reg. (UE) 2023/1115 (oltre al nome e indirizzo dell'operatore e al suo codice EORI, il codice di Sistema Armonizzato dei prodotti oggetto della due diligence e una serie di informazioni molto dettagliate in ordine alla localizzazione degli stabilimenti produttivi, dei luoghi di raccolta e dei processi di produzione). Gli operatori dovranno, poi, conservare la dichiarazione per un periodo di 5 anni dalla data di presentazione. Nel caso delle PMI, l'operatore è esentato dalla due diligence nel caso in cui i prodotti siano già stati oggetto di “dovuta diligenza” e dovrà limitarsi a comunicare alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence presentata. L'art.13, poi, introduce una forma di due diligence semplificata: l'operatore potrà valutare la complessità della supply chain e il rischio dell'elusione o di utilizzo, nella catena di approvvigionamento, di prodotti di origine sconosciuta o provenienti da paesi ad alto rischio e, nel caso in cui ritenesse che il rischio sia basso (conformemente all'art.29), può non procedere alla valutazione del rischio presentando, se richiesto dall'autorità competente, documentazione comprovante tale rischio basso o nullo. I paesi, infatti, vengono categorizzati in rischio alto, basso e standard, e tale elenco verrà pubblicato entro il 30 dicembre 2024.

Quali autorità competenti?

Entro il 30 dicembre 2023 ogni stato membro (SM) comunicherà alla Commissione le autorità competenti designate ai fini del Reg. (UE) 2023/1115 e la Commissione ne pubblicherà a seguire l'elenco. Le autorità competenti opereranno i controlli adottando un approccio risk-based, basato su criteri nazionali. Fondamentale è, come sempre, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli SM (e, se del caso, con paesi terzi). Ogni SM pubblicherà, entro il 30 aprile di ogni anno, un report sull'applicazione del Regolamento. Gli obblighi per operatori e autorità definiti al Reg. (UE) 2023/1115 saranno applicati a partire dal 30 dicembre 2024, mentre per le micro e piccole imprese al 31 dicembre 2020 (come da Direttiva 2013/34/UE), i medesimi obblighi entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2025, eccezion fatta per il legno e i prodotti derivanti dal legno che erano, per la maggior parte, già inclusi nel Reg. (UE) 995/2010 “che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”. Pertanto, anche le piccole e microimprese già adempivano alla due diligence necessaria e non commercializzavano prodotti in legno di provenienza illegale.

DATA DI APPLICAZIONE	TIPOLOGIA DI IMPRESA
30 dicembre 2024	Medie imprese, piccoli gruppi, gruppi di dimensioni medie, grandi gruppi (Direttiva 2013/34/UE)
30 giugno 2025	Microimprese e piccole imprese (Direttiva 2013/34/UE)

Il Reg. (UE) 2023/1115 regola il consumo e la produzione in UE delle sei “materie prime” (cacao, caffè, bovini, soia, legno e palma d’olio, elencate nell’All. 1 Reg. (UE) 2023/1115) che, da sole, potrebbero incidere sulla deforestazione per 248.000 ettari l’anno entro il 2030. Un rischio che non ci si può permettere, considerato anche l’obiettivo del “Fit for 55” di ridurre le emissioni del 55% proprio entro lo stesso 2030

In caso di possibile non conformità, gli SM potranno adottare misure provvisorie, come il sequestro delle merci o la sospensione dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione. Gli SM, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento, dovranno adottare sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” che potranno comprendere, oltre alla confisca dei prodotti e all’esclusione dai pubblici appalti, sanzioni pecuniarie che potranno arrivare anche oltre il 4% del fatturato totale annuo, ferme restando le sanzioni penali richiamate dalla Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Il Reg. (UE) 2023/1115 se da un lato comporterà per le imprese la necessità di adottare procedure e strumenti di controllo della filiera talora onerosi, dall’altro costituirà anche una prima opportunità per evitare l’immissione sul mercato di prodotti e materie prime che possono contribuire alla distruzione di ecosistemi, foreste, biodiversità. Le misure contro la deforestazione e il degrado forestale devono essere interpretate, da operatori e cittadini, non come fastidiose limitazioni, bensì come strumenti per una lotta più consapevole contro il cambiamento climatico, poiché ormai, citando il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, “the climate crisis is a code red for humanity”. □

Dogana Facile



Servizi strategici per il business delle imprese

Al passo con i cambiamenti nel mondo ci stiamo rinnovando per voi

PER INFORMAZIONI
Carmela Massaro
Responsabile Dogana Facile
ANIMA Confindustria Meccanica, via Scarsellini 13 Milano
Tel 02.45418305 Email massaro@anima.it



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



con la collaborazione

easy frontier